Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 11 gennaio 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1971.

Ristrutturazione dei ruoli delle carriere di concetto del personale scientifico e tecnico degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 276;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;
Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;
Vista la legge 2 febbraio 1967, n. 62;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ed in particolare gli articoli 78 e 153, secondo comma;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1970 il ruolo della carriera di concetto del personale scientifico degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano (calcolatori) risulta così determinato ai sensi degli articoli 78 e 153 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077:

Parametro	Qualifica	Dotazione organica
370	Calcolatore capo	4
302 260 227 188 160	Calcolatore	34

Art. 2.

Con effetto dal 1° luglio 1970 il ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano (tecnici coadiutori) risulta così determinato ai sensi degli articoli 78 e 153 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077:

Parametro	Qualifica	organica
370	Tecnico coadiutore	6
302 260 227 188 160	Tecnico coadiutore . .	48

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1971
Registro n. 56, foglio n. 233

(13044)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1972.

Nomina dei presidenti delle commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni nelle sedi di Bologna, Cagliari, Firenze, Napoli, Torino e Venezia.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428;

Visto il proprio decreto 20 agosto 1971 in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale venivano costituite le commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni per il biennio 1971-72;

Considerato che i direttori dei circoli delle costruzioni T.T. di Bologna, Cagliari, Firenze, Napoli, Torino e

Venezia ed in tale qualità presidenti delle locali commissioni di vigilanza sulle radiodiffusioni sono stati collocati in congedo per raggiunti limiti di età;

Vista la designazione dell'on. sig. Ministro in data 19 aprile 1972;

Decreta:

Art. 1.

La presidenza delle commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni di Bologna, Cagliari, Firenze, Napoli, Torino e Venezia è affidata rispettivamente ai seguenti funzionari:

1) Ferrari dott. Sisto, capo ispettorato di zona A.S.S.T.;

2) Boldrini ing. Luigi, direttore circolo costruzioni T.T.;

3) Lazzareschi ing. Dino, direttore circolo costruzioni T.T.;

4) Giordano dott. Carlo, capo ispettorato di zona A.S.S.T.;

5) Degano dott. Ulpiano, direttore circolo costruzioni T.T.;

6) Siciliano dott. Felice, capo ispettorato di zona A.S.S.T.

Art. 2.

Ai su nominati funzionari sarà corrisposto il compenso di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 20 agosto 1971.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1972

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1972
Registro n. 33 Poste e telecom., foglio n. 298

(13129)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Transpiral » della ditta Laboratorio biochimico Husci, con sede in Marano di Mira. (Decreto di revoca n. 4268/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 19 maggio 1948 con il quale veniva registrata al n. 1257 la specialità medicinale denominata « Transpiral » compresse, a nome della ditta Laboratorio biochimico Husci, con sede in Marano di Mira (Venezia), via Taglio, 127, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 27 ottobre 1971;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Transpiral » 3 e 20 compresse, registrata al n. 1257 in data 19 maggio 1948 a nome della ditta Laboratorio biochimico Husci, con sede in Marano di Mira (Venezia), via Taglio, 127.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Venezia è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1972

Il Ministro: Gaspari

(13094)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Probilina » della ditta Laboratorio biochimico Husci, con sede in Marano di Mira. (Decreto di revoca n. 4267/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 17 giugno 1948 con il quale veniva registrata al n. 1454 la specialità medicinale denominata « Probilina » compresse e fiale, a nome della ditta Laboratorio biochimico Husci, con sede in Marano di Mira (Venezia), via Taglio, 127, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 27 ottobre 1971;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Probilina » 20 compresse da 0,25; 3 fiale da 5 cc. (uso endov.) 3 fiale da 10 cc. (uso endov.) registrata al n. 1454 in data 17 giugno 1948 a nome della ditta Laboratorio biochimico Husci, con sede in Marano di Mira (Venezia), via Taglio, 127.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Venezia è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1972

Il Ministro: Gaspari

(13095)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1972.

Determinazione delle quantità di stupefacenti che alcune ditte sono autorizzate a produrre e mettere in vendita durante il 1973.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti con i quali le ditte sottoelencate sono state autorizzate a fabbricare ed approntare per la vendita sostanze soggette alle disposizioni di legge sugli stupefacenti;

Visti i testi delle convenzioni e protocolli internazionali in materia di stupefacenti;

Viste le valutazioni del fabbisogno nazionale di stupefacenti per l'anno 1973;

Visti gli articoli 5, 6, 7, della legge 22 ottobre 1954, n. 1041;

Decreta:

1) la ditta Carlo Erba, via Imbonati 24, Milano, è autorizzata a produrre e mettere in vendita, nel corso del 1973:

Morfina base: kg. 15
Codeina base: kg. 686
Etilmorfina base: kg. 242
Diidrocodeina base: kg. 203
Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

2) la ditta SIRCAI - Società italiana ricerche chimiche applicazioni industriali, via Folli 46/48, Milano, è autorizzata a produrre e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1973:

Morfina base: kg. 15
Codeina base: kg. 686
Etilmorfina base: kg. 242
Diidrocodeina base: kg. 16
Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

3) la ditta SIFAC - Società italiana fabbricazione alcaloidi prodotti chimici, via Robbio 29, Confienza (Pavia), e autorizzata a produrre e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1973:

Morfina base: kg. 15
Codeina base: kg. 811
Etilmorfina base: kg. 286
Diidrocodeina base: kg. 16
Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

4) la ditta SALARS, via S. Francesco 5, Camerlata (Como), è autorizzata a produrre e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1973:

Morfina base: kg. 15
Codeina base: kg. 936
Etilmorfina base: kg. 330
Diidrocodeina base: kg. 163
Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione.

Le presenti autorizzazioni sono valide dal 1° gennaio 1973 al 31 dicembre 1973.

Roma, addì 11 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DE LORENZO

(13238)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1973.

Proroga dei termini di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici giudiziari nei giorni 18 e 19 maggio 1972.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della pretura di Saronno, del tribunale e pretura di Lecco, del tribunale e pretura di Lodi, del tribunale e procura della Repubblica di Milano, del tribunale per i minorenni della stessa città, del tribunale di Monza, della pretura di Desio, del tribunale e pretura di Pavia, delle preture di Varese, Vigevano e Mortara, verificatosi il 18 e 19 maggio 1972, per effetto dell'astensione dal lavoro dei cancellieri e segretari giudiziari, dei coadiutori dattilografi e dei commessi giudiziari, i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari anzidetti o a mezzo del personale addettovi, scadenti durante i giorni 18 e 19 maggio 1972 o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1973

Il Ministro: GONELLA

(415)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1973.

Proroga dei termini di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici giudiziari nel giorno 7 novembre 1972.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento del tribunale di Milano, tribunale per i minorenni della stessa città, tribunale di Monza, preture di Casteggio, Desio, Gallarate, Milano, Pavia e Varese, verificatosi il 7 novembre 1972, per effetto dell'astensione dal lavoro dei cancellieri e segretari giudiziari, i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari anzidetti o a mezzo del personale addettovi, scadenti durante il giorno 7 novembre 1972 o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1973

Il Ministro: GONELLA

(414)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1972, registro n. 46, foglio n. 111, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto dal dott. Giuseppe Piro, avverso il provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, comunicatogli con nota 6 marzo 1971, che rigettava la sua domanda di iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

(13138)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 81-GE ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Repossi Pietro, con sede in Genova-Prà, piazza A. Sciesa n. 7, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 81-GE » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Genova.

(13109)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 62-GE ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Cresta Benedetto, con sede in Genova, piazza del Popolo n. 5/28, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 62-GE » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Genova.

(13111)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 85-GE ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Casale Osvaldo, con sede in Genova, via Orefici n. 4/4, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 85-GE » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Genova.

(13105)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 83-GE ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Chiaruggi Ugo, con sede in Genova, via Luccoli n. 22, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 83-GE » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Genova.

(13108)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 36-GE ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Rebolino Aldo, con sede in Genova-Cornigliano, via L. Vetrano n. 48, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 36-GE » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Genova.

(13114)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 22-GE ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Oliveri Giulio, con sede in Campo Ligure (Genova), via M. Oliveri, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 22-GE » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Genova.

(13116)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 21-GE ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Oliveri Giuseppe, con sede in Campo Ligure (Genova), via Trento, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 21-GE » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Genova.

(13117)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 7-GE ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Canepa Matteo, con sede in Genova, via Conservatori del Mare n. 11/8, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 7-GE » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Genova.

(13118)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 40-GE ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Terrile Antonio Edoardo, con sede in Genova, via Scudai n. 4 già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 40-GE » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Genova.

(13113)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 53-GE ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Della Casa Francesco, con sede in Genova, vico Maddalena n. 9, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 53-GE » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Genova.

(13112)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 95-GE ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Sommariva Gerolamo, con sede in Genova, via M. Novato n. 7, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 95-GE » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Genova.

(13106)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 115-GE ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Oliveri Giuseppe, con sede in Campo Ligure (Genova), via Trento n. 23, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 115-GE » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Genova.

(13107)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 3-PD ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Parnigotto Giovanni, con sede in Padova, via del Santo n. 4, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 3-PD » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Padova.

(13119)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 63-GE ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Caniggia Abramo, con sede in Genova, via Orefici n. 2/1, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 63-GE » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Genova.

(13110)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 30-GE ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Scarlatti M. Carlotta, con sede in Genova, via Balbi n. 156, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 30-GE » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Genova.

(13115)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° ottobre 1972 al 31 ottobre 1972 a norma del regolamento (CEE) n. 2091/72 ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 204/69 e di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, in unità di conto.

(1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tasso delle restituzioni in u.c./100 kg
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore di materie grasse inferiore all'1,5 % in peso ed avente tenore in acqua inferiore al 5 % in peso (PG 2)	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nella voce 35.01 della tariffa doganale comune	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	5,00
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)	38,00
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso in materia secca pari al 25 % (PG 4)	11,35
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nelle voci 18.06 B, 21.07 C o 19.08 della tariffa doganale comune, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CEE n. 1259/72)	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	106,00

(12974)

Restituzioni applicabili dal 12 ottobre 1972 al 19 ottobre 1972, a norma del regolamento (CEE) n. 2170/72, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti, non denaturati, di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero).

(in unità di conto per 100 kg - 1 u.c. = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:	
	B. non denaturati:	
	I. zuccheri bianchi .	—
	II. zuccheri greggi:	
	(a) zuccheri canditi	4,60 (1)
	(b) altri zuccheri greggi . . .	—

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'art. 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

(13085)

Restituzioni applicabili dal 20 ottobre 1972 al 26 ottobre 1972 a norma del regolamento (CEE) n. 2221/72 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (*a*)
10.06	Riso:	
	A. risone o riso semigreggio:	
	II. riso semigreggio:	
	a) a grani tondi	6,000
	b) a grani lunghi	5,500
	B. riso semilavorato o riso lavorato:	
	I. riso semilavorato:	
	a) a grani tondi:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	6,100 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	6,570 (*b*)
	b) a grani lunghi:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . . .	6,530 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	7,000 (*b*)
	II. riso lavorato:	
	a) a grani tondi:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	6,500 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	7,000 (*b*)
	b) a grani lunghi:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	7,000 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	7,500 (*b*)
	C. spezzato	3,000

a) Qualora ricorrano le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 719/67 l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato (circolare a stampa Ministero finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette n. 54 del 31 gennaio 1968).

(*b*) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso. Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(12975)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Concorso pubblico, per esami, a trentadue posti di avvocato o procuratore legale di 2ª classe

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami a trentadue posti di avvocato o procuratore legale di 2ª classe, qualifica iniziale del ruolo legale, di categoria direttiva, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Al personale in servizio presso l'istituto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, con rapporto di impiego temporaneo a tempo indeterminato disciplinato dal punto 27° della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituto dell'8 novembre 1963 nonchè — in continuità di tale rapporto di impiego — alla data del provvedimento di nomina di cui al successivo art. 12, è riservato il 20 per cento dei posti messi a concorso. Ove per altro non risultassero conferibili al personale medesimo, gli anzidetti posti saranno ricoperti mediante assegnazione secondo l'ordine stabilito dalla relativa graduatoria.

I posti messi a concorso saranno conferiti ai vincitori, presso le seguenti sedi provinciali: Asti, Avellino, Bergamo, Chieti, Enna, Firenze, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Isernia, L'Aquila, Macerata, Matera, Milano (due posti), Nuoro, Perugia, Pesaro, Pescara, Pordenone, Ragusa, Ravenna, Reggio Emilia, Siracusa, Sondrio, Terni, Trapani, Trieste, Venezia (due posti), Vicenza. La ripartizione dei posti per province e l'eventuale previsione di nuovi posti di lavoro che potranno essere conferiti anche presso altre province, saranno definitivamente fissate all'atto dell'approvazione delle graduatorie nei limiti di cui allo art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I competenti organi dell'istituto non potranno in nessun caso accogliere domande di trasferimento dalla sede di prima assegnazione ad altra sede provinciale nei primi cinque anni di servizio, salvo che ricorrano particolari esigenze connesse a situazioni di carenza di personale dello stesso ruolo nello ambito della sede richiesta.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 del presente bando per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

A) diploma di laurea in giurisprudenza;

B) titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di avvocato o di procuratore legale;

C) età non superiore ai trentadue anni.

Tale limite è elevato:

1) di due anni per i concorrenti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge;

D) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

E) buona condotta civile e morale;

F) immunità da condanne e precedenti penali;

G) idoneità fisica all'impiego;

H) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Il possesso del requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio.

Art. 3.

Si prescinde dal limite massimo dell'età nei confronti del personale in servizio presso l'istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, con rapporto d'impiego di ruolo o con rapporto di impiego non di ruolo a tempo indeterminato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere indirizzate alla Direzione generale dell'I.N.A.M. - Servizio personale, Ufficio concorsi e assunzioni, in Roma, via Cristoforo Colombo (angolo via Genocchi) e dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di cui sopra potranno essere inviate per il tramite degli uffici postali ovvero consegnate — durante il normale orario di lavoro — direttamente alla Direzione generale dell'istituto, Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, o presso le sedi provinciali dell'istituto stesso, Ufficio personale o, ove tale ufficio non esista, ufficio segreteria.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile ove risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande consegnate direttamente agli uffici dello Istituto, per le quali sarà rilasciata ricevuta, la data di ricezione è quella risultante dal timbro datario appostovi dagli uffici medesimi.

Non è consentito l'inoltro o la presentazione delle domande ad altre amministrazioni od uffici diversi dall'I.N.A.M.

Nelle domande, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

I concorrenti che abbiano superato il trentaduesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei titoli indicati nella lettera *C*) del precedente art. 2 sono tenuti, ai fini dell'ammissione al concorso, ad indicarli;

c) la residenza;

d) il diploma di laurea posseduto con l'indicazione della università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso del titolo di abilitazione all'esercizio della attività professionale di avvocato o di procuratore legale con l'indicazione della data di conseguimento;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali o di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

n) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

o) di essere a conoscenza che non saranno prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale. Per i dipendenti dell'istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente l'unità burocratica di appartenenza. Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'istituto all'uopo delegato quando la domanda venga presentata dal candidato personalmente.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati, o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 5.

Il presidente dell'istituto procederà alla nomina della commissione esaminatrice del concorso, la cui composizione è così fissata:

Presidente:

nominato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale.

Membri:

un componente del consiglio di amministrazione dell'istituto;

un funzionario statale in servizio presso uno dei Ministeri cui compete la vigilanza sull'istituto;

due docenti universitari su materie previste dal programma di esame;

un magistrato amministrativo od ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

il direttore generale o uno dei vice direttori generali dell'istituto;

due funzionari dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore centrale.

Segretario:

un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) diritto e procedura civile;
b) diritto amministrativo.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

a) diritto e procedura penale;
b) diritto del lavoro;
c) legislazione sociale;
d) diritto costituzionale;
e) diritto tributario.

Gli argomenti che formeranno oggetto delle prove di esame sono indicati nel programma annesso al presente bando di cui forma parte integrante.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà altresì comunicato tempestivamente ai singoli candidati.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, all'albo dell'istituto.

Art. 8.

I concorrenti ammessi a sostenere la prova orale che abbiano titolo a fruire dei benefici previsti dalle disposizioni di legge in materia di precedenza o preferenza nella nomina dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui riceveranno la apposita comunicazione, i sottoelencati documenti:

A) per la precedenza:

invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, profughi: certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quello di presentazione, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

B) per la preferenza:

1) insigniti di medaglia al valor militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati e invalidi civili per fatto di guerra: documentazione come al n. 2);

4) mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati): attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) - *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra); stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilati o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per servizio: uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli dei mutilati ed invalidi del lavoro: uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 16;

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I..NA.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a secondo dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) dipendenti dell'I.N.A.M.: dichiarazione del candidato vistata dal dirigente l'unità burocratica d'appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione;

23) mutilati e invalidi civili: verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 9.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà, per ciascun candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte e il punto della prova orale.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 10.

La graduatoria di cui al precedente art. 9 sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'istituto, il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso e provvederà alla loro nomina in ruolo sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 nonchè all'esito favorevole del periodo di prova da espletarsi nei modi ed alle condizioni stabiliti dagli articoli 6 e 7 del regolamento organico del personale.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso e nominati in ruolo dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata, in bollo, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di avvocato o procuratore legale;

c) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'Ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *C*), del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 8 del presente bando, dovranno essere riprodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 8.

I concorrenti promossi per merito di guerra produrranno il relativo attestato.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica;

d) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

e) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

f) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il circondario del tribunale di origine;

g) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica, e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

h) certificato su carta da bollo, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine allo impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per i concorrenti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti o che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625 e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti o che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'istituto ha la facoltà di sottoporre i vincitori esterni del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento del requisito dell'idoneità fisica all'impiego;

i) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare ovvero, per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

l) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) certificati dei carichi pendenti.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I concorrenti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.A.M. sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

Art. 11.

L'assegnazione alle sedi indicate nell'art. 1 sarà effettuata tenendo conto, subordinatamente alle esigenze di servizio, delle richieste formulate, in ordine di preferenza, dai singoli aspiranti.

In ogni caso di selezione tra più aspiranti per una stessa sede avrà precedenza chi risulta meglio collocato in graduatoria, preferendo, tra questi, i coniugati, con riguardo anche al numero dei figli.

I vincitori del concorso che già prestano la propria attività alle dipendenze dell'istituto in una delle sedi indicate nell'articolo 1 potranno essere confermati presso le sedi di servizio — salvo che aspirino a sede diversa — solo in relazione a vacanze di organico nel ruolo esistenti presso le sedi medesime. Ove tali vacanze non dovessero sussistere, l'assegnazione sarà effettuata secondo i criteri di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

Art. 12.

Il direttore generale dell'istituto provvederà agli adempimenti concernenti l'attuazione dei provvedimenti consiliari di cui al precedente art. 10.

I vincitori esterni del concorso, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2, sulla base della documentazione prevista dall'art. 10 e di quella da acquisire d'ufficio, potranno essere immessi provvisoriamente in servizio previo rilascio di una dichiarazione scritta nella quale essi attestino di essere in possesso dei requisiti medesimi.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta ai sensi del precedente capoverso, sarà priva di ogni effetto giuridico e gli interessati saranno allontanati dal servizio qualora l'istituto, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, riferesse accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o

la non conformità al vero delle dichiarazioni rilasciate in base al precedente comma e all'art. 4. Nei loro confronti il direttore generale adotterà provvedimento di esclusione dai diritti conseguenti all'utile partecipazione al concorso.

Il periodo di prova avrà inizio dalla data di immissione in servizio e avrà la durata di sei mesi, prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale i vincitori del concorso non abbiano prestato, per giustificato motivo, servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre novanta giorni dal termine del periodo medesimo, gli interessati potranno essere licenziati, con provvedimenti del consiglio di amministrazione, senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

Lo stato giuridico e il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'istituto per il personale con la qualifica iniziale del ruolo legale.

Art. 13.

I vincitori del concorso invitati ad assumere servizio i quali senza motivo che l'istituto ritenga giustificato, non si presentino presso la sede di assegnazione alla data stabilita saranno dichiarati decaduti dalla nomina con provvedimenti della direzione generale che provvederà altresì a prendere atto delle eventuali rinunce.

La nomina dei vincitori del concorso che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderanno servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il direttore generale potrà procedere, nel termine di sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria o, eventualmente, nel maggiore termine previsto dalla deliberazione consiliare del 20 ottobre 1972 una volta che la stessa diverrà esecutiva, ad altrettante nomine in prova secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Roma, addì 17 novembre 1972

Il presidente: TURCHETTI

(Schema di domanda di partecipazione al concorso)

Raccomandata

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - Viale Cristoforo Colombo (angolo via Genocchi) - ROMA

OGGETTO: *Concorso pubblico a posti nel ruolo legale.*

Il sottoscritto (cognome e nome a carattere stampatello) . nato a . . (provincia di . .) il . . (1 e 2) e residente in . (provincia di .) via . . . . n. . codice postale . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di avvocato o procuratore legale di 2ª classe, di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 9 dell'11 gennaio 1973.

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (3);

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali o di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (4);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito il . . presso . . .,

e) di essere in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di avvocato o procuratore legale conseguito il . . presso . .,

f) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . .,

g) di avere/non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di avere preso visione del relativo bando di concorso, di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere, in caso di nomina, una qualsiasi delle sedi indicate nel terzo comma dell'art. 1 del bando medesimo e alla impossibilità di chiedere trasferimenti per almeno cinque anni.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo impegnandosi a comunicare eventuali successive variazioni ed esonera l'istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo . . . .

. . . . (5)
(firma)

Luogo e data . . . . .

---

(1) Coloro che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Se dipendente dell'I.N.A.M. indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(5) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza. Per gli aspiranti in servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza. La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'istituto all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) Diritto civile:

Nozione e fondamento del diritto. Diritto naturale e diritto positivo. Diritto oggettivo e diritto soggettivo. Fonti del diritto. Efficacia della legge nel tempo e nello spazio. Interpretazione delle norme giuridiche. Acquisto, modificazione ed estinzione del diritto soggettivo.

Il diritto delle persone: la persona fisica, capacità giuridica, capacità di agire e capacità naturale. Assenza e dichiarazione di morte presunta della persona fisica. Gli istituti di protezione e di assistenza degli incapaci. Le persone giuridiche e le associazioni non riconosciute.

Il diritto di famiglia: il matrimonio, il regime patrimoniale della famiglia, la filiazione, le azioni di stato e gli atti dello stato civile.

Il diritto delle successioni: le successioni mortis causa. Concetto, fondamento ed elementi costitutivi della successione a causa di morte. La successione legittima, la successione dei legittimari e la successione testamentaria.

Il fatto giuridico, l'atto e il rapporto giuridico; il negozio giuridico: elementi e distinzioni. La volontà negoziale nella sua formazione e manifestazione; il nuncius; rappresentanza diretta e indiretta. Interposizione fittizia. I vizi del volere. Cause di divergenza fra volontà e dichiarazione. L'oggetto, la causa e la forma del negozio giuridico: invalidità, inefficacia, risoluzione e rescissione del negozio giuridico.

Il diritto di proprietà; i diritti reali su cosa altrui: usufrutto, uso, abitazione, servitù prediali, superficie ed enfiteusi; comunione e condominio. I modi di acquisto della proprietà e degli altri diritti reali; i diritti reali di garanzia; il possesso e le azioni possessorie.

Le obbligazioni: concetto, elementi e specie delle obbligazioni. Fonti delle obbligazioni. Modificazioni soggettive ed oggettive dell'obbligazione; modi di estinzione. Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale. Il contratto: concetto, elementi, funzioni e categorie. I singoli contratti. Le obbligazioni da negozi unilaterali; titoli di credito ed, in particolare, la cambiale. Obbligazioni ex lege. La responsabilità per fatto illecito. Azione di surroga.

La tutela dei diritti: la trascrizione, la prova dei fatti giuridici, la tutela giurisdizionale dei diritti, prescrizione e decadenza.

L'impresa, l'azienda, l'imprenditore, le società; la procedura concorsuale ed, in particolare, il concordato; il fallimento.

2) Procedura civile:

Nozioni generali sui principi istituzionali; le azioni; le persone: giudice, parti, pubblico Ministero; gli atti.

Il processo di cognizione in generale con particolare riferimento all'introduzione, all'istruzione ed alla decisione della causa.

Vicende anormali del processo: riunione di procedimenti, procedimenti in contumacia, sospensione, interruzione ed estinzione del processo; nozioni sui mezzi di impugnazione in generale; l'appello, il ricorso per Cassazione, la revocazione, l'opposizione di terzo.

La sentenza: suoi limiti ed efficacia; il giudicato; nozione del processo esecutivo e dei procedimenti speciali.

Il processo di esecuzione: esecuzione forzata e processo esecutivo; titolo esecutivo e precetto.

Espropriazione forzata: regole generali e comuni a tutte le forme di espropriazione mobiliare presso il debitore; espropriazione presso terzi; espropriazione immobiliare; forme speciali di espropriazione. Esecuzione per consegna o per rilascio di obbligazioni di fare e di non fare.

Le opposizioni (del debitore e dei terzi).

Sospensione del processo.

Procedimenti speciali: ingiuntivo, di sfratto; cautelare; in materia di volontaria giurisdizione; di attuazione di diritti potestativi (di divisione, purgazione ipoteche, copia e collazione atti, ecc.); il procedimento di delibazione.

L'arbitrato.

3) Diritto amministrativo:

Il diritto amministrativo: concetto, carattere e fonti. L'amministrazione in senso oggettivo e soggettivo.

Le norme del diritto amministrativo: le norme dello Stato, le norme dei soggetti di autonomia, le norme interne.

I soggetti attivi della potestà amministrativa: Stato e persone giuridiche pubbliche. Autonomia, autarchia, autogoverno. Organi delle persone giuridiche pubbliche.

I soggetti passivi della potestà amministrativa.

Gli oggetti del diritto amministrativo: beni demaniali e patrimoniali.

Le situazioni giuridiche soggettive ed i rapporti di diritto amministrativo, i doveri pubblici.

Teoria generale dell'atto amministrativo: concetto, elementi costitutivi, categorie, formazione, esecutorietà, efficacia, legittimità presunta dell'atto amministrativo. I vizi dell'atto amministrativo; invalidità, inefficacia, imperfezione, nullità, annullabilità e revocabilità dell'atto amministrativo; ratifica, convalida, conversione e sanatoria.

I ricorsi amministrativi.

La responsabilità nel diritto amministrativo: responsabilità della P.A. e verso la P.A.

La giustizia amministrativa: diritti ed interessi; i soggetti, l'oggetto, la costituzione, lo svolgimento e la cessazione del giudizio amministrativo. La giurisdizione ordinaria: competenza e poteri del giudice ordinario nelle controversie amministrative, il criterio della causa petendi e del petitum, regole procedurali con particolare riferimento alla esecuzione della sentenza contro la P.A.

La giurisdizione del Consiglio di Stato: giurisdizione generale di legittimità, di merito ed esclusiva. L'efficacia soggettiva ed oggettiva del giudicato amministrativo. Mezzi di impugnativa contro le decisioni del Consiglio di Stato.

Le giurisdizioni speciali: Corte dei conti e giurisdizione delle acque.

I conflitti di attribuzione, di competenza e di giurisdizione.

Ordinamento, attribuzioni ed attività delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

La regolamentazione generale del rapporto di impiego pubblico, con particolare riguardo alle fonti, alla natura, alla costituzione, allo svolgimento, alla cessazione del rapporto; diritti e doveri dell'impiegato.

I compiti di benessere dello Stato.

Igiene e sanità pubblica. Organi dell'Amministrazione sanitaria; professioni sanitarie e imprese di interesse sanitario; limitazioni della libertà e della proprietà privata nell'interesse dell'igiene della sanità; l'assistenza sanitaria.

Assistenza e beneficenza pubblica; nozioni generali; beneficenza istituzionale; beneficenza legale; spese di spedalità.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

A) Diritto penale:

Nozioni generali sui principi istituzionali; la norma penale; l'interpretazione della legge penale con particolare riferimento all'analogia; limiti temporali; spaziali e personali della norma; concorso apparente di norme coesistenti.

Concetto di reato con particolare riferimento ai soggetti attivo e passivo; elementi essenziali del reato: condotta, evento, rapporto di causalità, dolo, colpa, responsabilità oggettiva; le cause di esclusione del dolo e della colpa; le cause di giustificazione.

Le circostanze del reato, il tentativo, il concorso di reati e di persone nel reato; il soggetto attivo del reato; l'imputabilità e la capacità criminale.

Nozioni generali sulle misure di sicurezza e sull'elemento soggettivo nelle contravvenzioni; conseguenze giuridiche del reato; natura della pena e sua disciplina giuridica; cause di estinzione della punibilità.

L'amnistia; l'indulto e la grazia; oblazione e riabilitazione.

Le obbligazioni civili nascenti del reato.

Delitti contro la pubblica amministrazione con particolare riferimento: al peculato, alla malversazione, alla concussione, alla corruzione, alla violenza ed oltraggio al pubblico ufficiale, all'usurpazione di pubbliche funzioni; nozione di pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio.

Delitti contro l'amministrazione della giustizia.

Delitti contro l'incolumità pubblica con particolare riferimento alla somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica ed al commercio di sostanze stupefacenti.

Delitti contro la fede pubblica con particolare riferimento alla falsità in atti e personale.

Delitti contro la persona con particolare riferimento ai delitti contro l'inviolabilità dei segreti.

Delitti contro il patrimonio con particolare riferimento alla truffa, all'appropriazione indebita ed al furto.

B) Procedura penale:

Nozioni generali sui principi istituzionali; processo ed azione penale; giurisdizione penale.

I soggetti del processo: giudice, pubblico Ministero, imputato, parte civile; responsabile civile, civilmente obbligato per la ammenda, difensori e procuratori.

Nozione e classificazione degli atti processuali.

Le principali fonti di prova; istruttoria penale: atti preliminari, istruzione formale, istruzione sommaria, riapertura della istruzione.

Il giudizio di primo grado: atti preliminari, dibattimento, sentenza.

I giudizi speciali: direttissimo, per decreto, contumaciale.

Appello e ricorso per Cassazione; mezzi straordinari di impugnazione; esecuzione delle sentenze.

C) Diritto del lavoro:

Disciplina delle attività professionali con particolare riguardo ai contratti collettivi ed individuali di lavoro.

Definizione, requisiti, costituzione del rapporto di lavoro e principali obbligazioni delle parti.

Estinzione del rapporto di lavoro, relativi effetti e tutela processuale individuale.

D) Legislazione sociale:

Definizione, contenuto e caratteri della legislazione sociale.

Origini e sviluppo della legislazione sociale.

Le fonti.

I soggetti.

La disciplina amministrativa del lavoro: limitazioni alla formazione, allo svolgimento ed all'estinzione del rapporto di lavoro. Igiene e sicurezza del lavoro.

La previdenza sociale.

Le varie forme di assicurazione sociale e gli Enti che vi provvedono.

I soggetti delle assicurazioni sociali, le prestazioni, i contributi.

Fonti giuridiche dell'assicurazione contro le malattie.

Il sistema assistenziale dell'I.N.A.M.; principi fondamentali; l'organizzazione strutturale e funzionale dell'I.N.A.M.

Il rischio di malattia: limiti di competenza tra enti previdenziali e enti locali; norme assicurative comuni e norme assicurative sociali.

Diritto di surrogazione e diritto di rivalsa.

La vigilanza per l'attuazione della legislazione sociale: gli organi che vi provvedono.

La responsabilità penale, amministrativa e civile derivante dall'inosservanza delle norme di legislazione sociale.

La tutela dei diritti in materia di legislazione sociale.

E) Diritto costituzionale:

Caratteri e definizione del diritto costituzionale in generale.

Gli elementi costitutivi dello Stato: il Governo, i cittadini, il territorio.

La personalità giuridica e la personalità dello Stato.

Fonti del diritto costituzionale italiano.

Le libertà costituzionali: principi generali e singole libertà. Diritti e doveri politici.

L'organizzazione costituzionale dello Stato: prerogative, funzioni e posizione del Capo dello Stato nella Repubblica. Organizzazione, funzionamento, guarentigie e funzioni del Parlamento.

Formazione ed efficacia delle leggi: legge costituzionale; legge ordinaria; decreti legge; decreti legislativi. Questioni relative alla costituzionalità delle leggi.

Definizione e classificazione delle funzioni governative, con particolare riguardo alle funzioni ed alle responsabilità dei Ministri.

La Corte costituzionale della Repubblica italiana: composizione, funzioni.

Il Consiglio superiore della magistratura: natura, composizione e funzioni.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro: natura, composizione e attribuzioni.

F) Diritto tributario:

Il diritto tributario: concetto, carattere e fonti.

Concetto e classificazione dei tributi: imposte, tributo speciale, tassa.

Il rapporto giuridico di imposta: concetto, soggetti, origine e contenuto del rapporto di imposta.

L'accertamento dell'imposta: concetto e funzione, forme e natura giuridica dell'accertamento; rimedi giuridici contro l'atto di accertamento: ricorso gerarchico, alle Commissioni, ad altri Organi amministrativi, l'azione giudiziaria, la regola del solve et repete.

L'estinzione del debito di imposta: pagamento, esecuzione, prescrizione.

Le sanzioni fiscali: concetto, distinzioni e norme processuali.

Le imposte dirette ed indirette, reali e personali; generalità; concetti; distinzioni. Le varie imposte nel sistema del diritto tributario italiano.

Tributi degli enti minori, con particolare riguardo ai tributi degli enti territoriali.

(13002)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi pubblici per esami per l'ammissione alla carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici universitari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;

Visti i decreti ministeriali 11 febbraio 1963, 14 marzo 1963 e 15 maggio 1963 relativi alla ripartizione dei posti fra i musei e gli orti botanici universitari;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1971, registro n. 40, foglio n. 170, con il quale sono stati approvati gli atti del concorso ad un posto di curatore presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova e che detto concorso è risultato deserto;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici per esami a curatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici universitari, presso i seguenti orti botanici:

Università di Genova: concorso ad un posto di curatore presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Giardino coloniale di Palermo: concorso ad un posto di curatore.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione ai concorsi è prescritto il possesso del diploma di laurea in scienze naturali o in scienze biologiche, ovvero in scienze agrarie o in scienze forestali.

Gli aspiranti non debbono avere superato l'età di 40 anni alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione, salvo le elevazioni di tale limite previste dalle norme in vigore.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione a ciascuno dei concorsi indicati nel precedente art. 1, redatta su carta legale da L. 500 in conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato 1 del presente bando, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale della istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Saranno considerate prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con la indicazione, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo numero di codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente;

m) i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La domanda deve essere sòttoscritta dall'aspirante con firma autografa, autenticata da un notaio o dal segretario comunale del comune di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o prestino servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente, del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determinerà la invalidità e, conseguentemente, l'inaccoglibilità della domanda stessa e l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 5.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

Le commissioni esaminatrici saranno nominate e composte ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317. Per le modalità di espletamento del concorso, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Prove d'esame e votazione

Le prove d'esame si svolgeranno entro sei mesi dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, presso le sedi universitarie cui si riferiscono i posti messi a concorso e consisteranno in tre prove scritte vertenti su temi di botanica generale e sistematica e di fisiologia vegetale, ed in un colloquio sulle stesse discipline oggetto delle prove scritte e su nozioni dell'amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato.

Il candidato è tenuto pure a dimostrare la conoscenza di una lingua straniera a sua scelta tra l'inglese, il tedesco, il francese e il russo.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario di tali prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale sara data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data di svolgimento della prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato una valutazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno di essi e, nello stesso giorno, curerà l'affissione di tale elenco nell'albo della amministrazione.

La votazione complessiva sarà determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

Riserva di posti e preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data successiva a quella della comunicazione relativa all'esito dell'esame, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza o precedenza nella nomina.

Al fine dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio ed assimilati, dei congiunti, dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e loro congiunti e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre gli appositi certificati rilasciati dalle competenti autorità.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei. Presentazione dei documenti per la nomina

La graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico approvato, sarà approvata, con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei candidati per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Amministrazione a presentare, sotto pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 500 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato in bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, anche ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato in bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici e che non sia incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, impediscano il godimento dei diritti predetti;

4) diploma originale o copia notarile del titolo di studio;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 500, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente;

6) certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, da cui risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso. Per gli invalidi di guerra o per fatti di guerra e per gli invalidi per servizio e per lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se la eventuale invalidità dell'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei colleghi di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

In ogni caso nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 873.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciata dalla competente autorità militare con marche da bollo da L. 500 sul primo foglio, ovvero foglio di congedo illimitato o copia autentica in bollo dello stesso. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva in bollo da L. 500.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 500;

8) stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza attestante eventualmente anche la condizione di capo di famiglia numerosa, per i coniugati ed i vedovi con prole.

Gli impiegati statali di ruolo, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire copia in carta da bollo da L. 500 dello stato matricolare con la indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6) e 8) non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

La graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami.

Dei risultati dei concorsi verrà data notizia sul bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statutot degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1972
Registro n. 71 *Pubblica istruzione, foglio n.* 105

ALLEGATO I

Schema esemplificativo della domanda da redigere su carta da bollo da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . . . residente in . . . (provincia di . . .) via . . . . . . n. . . cap (1), chiede di partecipare al concorso pubblico per esami ad un posto di curatore in prova presso . . . . dell'Università di . . . . . (2), nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici universitari.

A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . . . conseguito in data . . . . presso l'Università di . . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di . . . .;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica *10 gennaio 1957, n. 3*, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

g) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

h) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo: . . . .; Cap. . . .

Data . . . . .

Firma . . . .

Autenticazione della firma

(1) Nel caso siano avvenuti cambi di residenza da meno di un anno indicare la o le precedenti residenze.

(2) Indicare uno solo dei concorsi elencati nell'art. 1 del presente bando.

(3) Nel caso contrario va fatta menzione specifica delle eventuali condanne penali riportate.

(19)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario comunale addetto al mercato ittico all'ingrosso del comune di Sciacca.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 947 del 31 maggio 1972, con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario comunale addetto al mercato ittico all'ingrosso del comune di Sciacca;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formulata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Muto Gennaro, nato il 24 maggio 1921 a Casoria (Napoli) . . . . punti 106,777 su 180
2. Puccio Domenico Antonio, nato il 16 settembre 1939 a Botricello (Catanzaro) . » 97,335 » »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana, e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Agrigento e del comune di Sciacca.

Agrigento, addì 4 dicembre 1972

Il veterinario provinciale: CARFORA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1916 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di veterinario addetto al mercato ittico all'ingrosso del comune di Sciacca;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Muto Gennaro, nato a Casoria (Napoli) il 24 maggio 1921, è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario addetto al mercato ittico all'ingrosso del comune di Sciacca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Agrigento e del comune di Sciacca.

Agrigento, addì 4 dicembre 1972

Il veterinario provinciale: CARFORA

(13086)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

Avviso di rettifica

Nella legge regionale 10 novembre 1972, n. 6, « Indennità dei consiglieri », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 24 novembre 1972, dove è scritto:

Art. 3 (Missione)

leggasi:

Art. 4 (Missione)

(13036)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.